



## **COMUNE DI BUGGERRU**

PROVINCIA SUD SARDEGNA  
via Roma, 40  
tel. 0781 54 303 – fax 0781 54 424  
pec. [comune.buggerru@pec.it](mailto:comune.buggerru@pec.it)

---

### **SERVIZI SOCIALI**

#### **BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI**

Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5

Convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124.

Il Comune di Buggerru, comunica che il bando regionale permanente, approvato con determinazione n. 129 prot. n. 3715 del 28/1/2022, è sempre aperto, privo di scadenza in modo che i cittadini possano presentare istanza in qualsiasi momento dell'anno in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. n. 102/2013 convertito nella L. n. 124/2013, del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 202 del 14 maggio 2014, che costituisce il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

#### **RENDE NOTO**

Che è indetto un bando pubblico per l'anno 2025, per l'assegnazione dei contributi a favore degli inquilini in alloggi in locazione, destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, che non abbiano percepito contributi o per le medesime finalità nell'anno 2025, da parte del Comune di Buggerru o da qualsiasi Ente pubblico, Associazione, Fondazione o altro Organismo.

### **- Definizione di morosità incolpevole.**

Per morosità incolpevole, si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, valutata come descritto all'art. 9. La causa della morosità incolpevole deve essere sopravvenuta e quindi successiva rispetto alla data di stipulazione del contratto di locazione.

La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare deve essere dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento non dovuto a giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione o consistente riduzione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

### **- Modalità di valutazione della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare**

La "consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare" si verifica quando si registra una riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale, e si valuta raffrontando il reddito attestato e riferito all'ultimo periodo reddituale, con il reddito attestato e riferito al periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa. Il reddito al quale riferirsi è il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE. Nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su indicati.

In assenza di una certificazione reddituale annuale, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente qualora il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% rispetto al reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento che ha determinato la morosità.

Per il lavoratore autonomo, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente qualora il reddito imponibile autocertificato nel periodo che intercorre tra l'evento che ha determinato la morosità e la data di presentazione della domanda risulti inferiore di almeno il 30% rispetto al reddito imponibile fiscalmente dichiarato nell'anno precedente computato per il medesimo periodo di tempo.

La “consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”, di cui al comma 1 dell’art. 2 del DM 30/3/2016, può essere anche determinata dalla necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali dovute a malattia grave o infortunio di un componente del nucleo familiare. Le spese mediche e assistenziali possono essere autocertificate e possono essere relative anche alla annualità precedente. Esse devono incidere per almeno il 30% sull’ultimo reddito ISE attestato.

È concesso un contributo fino a euro 12.000,00, secondo le seguenti destinazioni (**Articolo 10 del bando permanente – Contributi concedibili**):

a) fino a un massimo di 8.000,00 euro, a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, con contestuale rinuncia da parte del proprietario all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Qualora il periodo residuo del contratto in essere sia inferiore ad anni due (con riferimento alla data dell’atto di intimazione di sfratto), il contributo potrà essere concesso esclusivamente a valere su risorse regionali;

b) fino a un massimo di 6.000,00 euro, a ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario all'inquilino moroso incolpevole per trovare un'adeguata soluzione abitativa;

c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale, pari ad un massimo di due mensilità del canone di locazione, per stipulare un nuovo contratto di locazione;

d) ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato, fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00. Nei Comuni ove non siano definiti gli accordi di cui all’art. 2, comma 3 della L. 431/1998, trova applicazione quanto disposto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2004, pubblicato sulla GU 12711/2004, n. 266.

Il contributo concesso per la finalità di cui alla lettera a) non è cumulabile con i contributi concessi per le finalità di cui alle lettere b), c) e d).

I contributi concessi per le finalità di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto, che non può essere stipulato con il precedente locatore o per lo stesso immobile.

L'ammontare della morosità riconoscibile per la fattispecie a) è quello che risulta dall'atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida o da altro atto giudiziario, fatto salvo il limite del contributo massimo concedibile.

Ai fini del calcolo del contributo per la casistica di cui alla lettera b), occorre moltiplicare il canone mensile per il numero di mesi successivi a quello del provvedimento esecutivo di sfratto, oggetto di differimento, sino al valore massimo di € 6.000,00. Il Comune può erogare il contributo al termine di ciascun mese di differimento.

**In ogni caso i contributi saranno erogati direttamente al proprietario dell'alloggio.**

## **Il Comune prima dell'erogazione del contributo:**

- verifica che persistano le condizioni di fatto e di diritto per cui il contributo è stato richiesto;
- rende edotto il locatore dell'obbligo di restituire al Comune le somme ricevute a titolo di anticipazione, qualora in futuro vengano meno le condizioni di fatto e di diritto per le quali è stato riconosciuto il contributo. A titolo meramente esemplificativo: qualora il locatore abbia ricevuto il canone relativo a dodici mensilità per le finalità di cui alla lettera d) dell'art. 10 e l'inquilino abbandoni l'alloggio dopo soli quattro mesi; in questo caso il locatore dovrà restituire al Comune la somma relativa a otto mensilità di canone.

**Per quanto non espressamente indicato nel presente Avviso si farà riferimento al bando regionale permanente, approvato con determinazione n. 129 prot. n. 3715 del 28/1/2022.**

Le istanze, finalizzate ad ottenere il contributo, potranno essere presentate nelle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'ufficio protocollo dell'Ente dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00;
- PEC all'indirizzo [comune.buggerru@pec.it](mailto:comune.buggerru@pec.it)

Trattandosi di un bando permanente, non è previsto un termine di scadenza per la presentazione delle istanze.

La modulistica è disponibile presso l'Ufficio Servizio Sociale del Comune di Buggerru ed è scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente [www.comune.buggerru.it](http://www.comune.buggerru.it)

Buggerru lì, 26/02/2025

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Pisanu Eleonora